

Comune di  
Portomaggiore



**Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria  
al contratto collettivo integrativo  
Parte economica anno 2025  
per il personale non dirigente  
del COMUNE DI PORTOMAGGIORE**

(Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001  
Circolare MEF -IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati  
al link [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-  
RTF/note\\_applicative/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/))

## PARTE I – La Relazione illustrativa

### Modulo I

#### **Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge**

Data di sottoscrizione	<b>IPOTESI DEL 10/11/2025</b> <b>CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO (CCI) PARTE ECONOMICA ANNO 2025</b> connesso al CCI Triennio 2023/2025 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore sottoscritto il 30/11/2023	
Periodo temporale di vigenza	<b>Anno 2025</b>	
Composizione della delegazione trattante	<p><b>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti) nominata con delibera di G.C. n. 135 del 22/12/2022:</b></p> <p><b>Presidente della delegazione</b> <b>dott.ssa Rita Crivellari</b>, Segretario Generale</p> <p>Componenti:</p> <p><b>Bertarelli Elena</b> – Dirigente del Settore Servizi alla Persona del Comune di Portomaggiore nonché Dirigente del Settore Risorse Umane ed Affari Generali dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie Argenta Ostellato e Portomaggiore</p> <p><b>Nascosi Leonardo</b> – Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Portomaggiore</p> <p><b>Pirani Francesca</b> - Dirigente del Settore Finanze del Comune di Portomaggiore</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</p> <p><b>CGIL FP</b> <b>UIL FPL</b> <b>CISL FP</b> <b>CSA</b> <b>RSU</b></p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</p> <p><b>CGIL FP</b> <b>UIL FPL</b> <b>CISL FP</b> <b>RSU</b></p>	
Soggetti destinatari	<b>PERSONALE NON DIRIGENTE</b>	
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	a) utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2025	
Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	<p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</p>	<p>La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte del Collegio dei Revisori.</p> <p>Nel caso, l'Organo di controllo interno, il Revisore dei Conti dovesse effettuare rilievi questi saranno integralmente trascritti nella presente scheda da rielaborarsi allo scopo prima della sottoscrizione definitiva.</p>

	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p>	<p><b>È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009</b> Sì, con deliberazione di Giunta Comunale n. G.C. n. 13 del 18/01/2025, allegato al Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Comune di Portomaggiore 2025-2027.</p>
		<p><b>La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?</b> Sì in data 03/04/2025 il Nucleo di valutazione ha validato definitivamente la relazione performance riferita al 2024 approvata con delibera di G.C. n. 43 del 01/04/2025.</p>
Eventuali osservazioni		

## **Modulo II**

### **Illustrazione dell'articolato del contratto**

**(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di  
contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi -  
altre informazioni utili)**

**A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.**

La disciplina dei criteri di utilizzo delle risorse decentrate per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore, in applicazione del disposto dell'art. 7, del CCNL 16.11.2022, per l'anno 2025, sono stabilite nel CCI triennio 2023/2025 sottoscritto il 30.11.2023.

I contenuti del CCI 2023/2025 sono comuni all'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed ai Comuni aderenti all'Unione (Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore), e sono frutto di un processo di omogeneizzazione avviato da diversi anni.

Nel CCI 2023/2025 del Comune di Portomaggiore vengono stabiliti:

1. I criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie;
2. I criteri per il riconoscimento delle progressioni economiche all'interno delle Aree;
3. I principi generali per corrispondere i compensi relativi alle indennità;
4. I criteri per il riconoscimento dell'indennità per condizioni di lavoro (art. 70 bis CCNL 21.05.2018 e art. 84 bis CCNL 16.11.2022);
5. I criteri per il riconoscimento dell'indennità per specifiche responsabilità (art. 84, CCNL 16.11.2022);
6. I criteri per il riconoscimento dell'indennità di servizio esterno per il personale della polizia locale (art. 100, CCNL 16.11.2022);
7. I criteri per il riconoscimento dell'indennità di funzione per il personale della polizia locale (art. 97, CCNL 16.11.2022);
8. I criteri per il riconoscimento dell'indennità di direzione e di staff (art. 37, c. 4, del CCNL 6/7/95);
9. I criteri per l'utilizzo delle somme non corrisposte;
10. I criteri per l'erogazione degli incentivi per le specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21.05.2018;
11. I criteri per il riconoscimento dei compensi ISTAT (art. 70 ter del CCNL 21.05.2018);
12. I criteri per il riconoscimento dei compensi di cui all'art. 43 della Legge 449/1997;
13. I criteri per il riconoscimento dei compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della legge 145/2018;
14. I criteri per il riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche;
15. I criteri per il riconoscimento delle prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato per attività di sicurezza e di polizia stradale;
16. I criteri per il riconoscimento degli incentivi economici per personale utilizzato in attività di docenza;
17. I criteri per il riconoscimento della incentivazione alla Performance individuale e organizzativa (art. 80 c. 2, lett. a) e b) CCNL 16.11.2022);
18. I criteri per il riconoscimento del premio differenziale individuale (art. 81 del CCNL 16.11.2022);
19. L'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale;
20. I criteri per il riconoscimento dell'indennità reperibilità (art. 24 del CCNL 21.05.2018);
21. I criteri per il riconoscimento dell'indennità di turno (art. 30 del CCNL 16.11.2022);
22. I criteri per il riconoscimento dell'attività prestata nel giorno di riposo settimanale (art. 24, comma 1, del CCNL 14/9/2000);
23. La disciplina per la riduzione dell'orario di lavoro;
24. L'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 32, comma 3, CCNL 16.11.2022;
25. La disciplina dell'orario massimo settimanale;

26. La disciplina della flessibilità dell'orario di lavoro;
27. La disciplina dell'orario multi periodale;
28. La disciplina per il riconoscimento del Buono Pasto;
29. I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione;
30. I criteri per la correlazione tra la retribuzione di risultato dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione con i compensi previsti da specifiche disposizione di legge;
31. Le misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro;
32. Le misure per le innovazioni tecnologiche
33. I criteri per l'applicazione della Previdenza integrativa ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 285/1992;
34. la disciplina del welfare integrativo;
35. Le garanzie per il funzionamento dei servizi essenziali nel caso di sciopero.

L'art. 2, comma 3 del CCI 2023/2025 del Comune di Portomaggiore, stabilisce che la negoziazione dei criteri di riparto delle risorse del Fondo tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 8 comma 1 del CCNL 16.11.2022, avvenga a cadenza annuale.

Nel contratto collettivo integrativo parte economica anno 2025, così come contemplato dall'art. 7 del CCNL 16.11.2022, viene definita la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art 80 del medesimo CCNL per l'anno 2025.

Nel CCI parte economica anno 2025 si prende atto inoltre della quantificazione per l'anno 2025 delle risorse di cui all'Art. 14 del CCNL 01/04/1999 (LAVORO STRAORDINARIO).

**B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo delle risorse decentrate.**

Le risorse di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.20122 sono quantificate per **l'anno 2025 in € 189.209,81 =**, risultano così suddivise:

- Quota stabile (art. 79, comma 1 ) pari a                           €      **159.090,54=**
- Quota variabile (art. 79 commi 2, 3 e 5) pari a     €      **30.119,47=**

L'utilizzo è così di seguito riportato:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Differenziali stipendiali - <b>storici</b> - art. 14 CCNL 16.11.2022	37.693,51
Nuovi Differenziali Stipendiali art. 14 CCNL 16.11.2022	6.800,00
Indennità di comparto carico fondo art. 33 CCNL 22/01/2004	10.824,48
Differenziali stipendiali per personale con accesso alle categorie B3 e D3 prima dell'applicazione del CCNL 16.11.2022	3.374,67
Ex indennità di direzione e staff VIII q.f. art. 17, comma 3, CCNL 1/4/1999	-
Indennità pers. educ. asilo nido art. 31, comma 7, CCNL 14/09/00	-
Indennità pers. educ. asilo nido art. 6 CCNL 5/10/2001	-

Indennità Condizioni di Lavoro art. 70 bis CCNL 21.05.2018	4.500,00
Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 84 CCNL 16.11.2022	27.300,00
Indennità di Turno (art. 30 CCNL 16.11.2022)	-
Indennità di reperibilità art. 24 CCNL 21.05.2018	700,00
Maggiorazione per servizio prestato nel giorno di riposo settimanale art. 24, c. 1 CCNL 14/09/00	500,00
Maggiorazione premio performance individuale art. 81 CCNL 16.11.2022	3.131,84
Performance Individuale art. 80 c. 2 lett b) CCNL 16.11.2022	67.334,31
Performance Organizzativa art. 80 c. 2 lett a) CCNL 16.11.2022	-
Compensi Incentivi funzioni Tecniche	25.541,00
Compensi ISTAT	1.510,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>189.209,81</b>

**C) Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa.**

Il CCI parte economica 2025 non produce effetti abrogativi impliciti inoltre al fine di semplificare la lettura il CCI triennio 2023/2025 disciplina tutti gli istituti contrattuali

**D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.**

Tale coerenza è garantita dall'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP) applicato nell'Ente.

Al fine dell'armonizzazione dei sistemi di valutazione tra l'Unione e gli Enti aderenti, è stato approvato un nuovo Regolamento per la definizione, misurazione e valutazione delle performance da applicarsi all'Unione dei Comuni Valli e Delizie ed ai Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore, a decorrere dall'anno 2019, recepito integralmente nel nuovo regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" approvato con delibera di G.C. n. 5 del 28/01/2020

**E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);**

L'attribuzione delle nuove progressioni all'interno delle aree previste dall'ipotesi del CCI sono realizzate nel rispetto del principio di selettività secondo i criteri indicati nell'allegato A al CCI 2023/2025.

**F) illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.**

Come previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP) tutto il sistema incentivante di produttività è strettamente legato al piano della performance 2025/2027 approvato con deliberazione G.C. n. 13 del 18/01/2025, quale allegato al Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Comune di Portomaggiore 2025-2027.

**G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.**

Il CCI parte economica 2025 del Comune di Portomaggiore, nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dalla Giunta Comunale, tende alla massima armonizzazione tra Comune ed enti facenti parte l'Unione delle modalità di riconoscimento degli istituti contrattuali previsti dal nuovo CCNL 16.11.2022.

## Relazione tecnico-finanziaria

### Modulo I La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Le regole per la costituzione del fondo per le risorse decentrate sono fissate dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed hanno un carattere vincolante, compresa la determinazione dei tetti e dei vincoli alla sua riduzione disposti dal legislatore.

L'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ha, da ultimo, vincolato la crescita dei fondi del salario accessorio, imponendo di non superare l'ammontare delle predette voci nell'anno 2016.

Il comma 7 dell'art. 79 del CCNL 2019/2021 (sottoscritto il 16/11/2022) prevede quanto segue:  
*«Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.»*

L'art. 79 del CCNL 2019/2021 individua le modalità di costituzione della parte stabile e variabile del fondo delle risorse decentrate.

In parte stabile (art. 79 c. 1 e 1 bis) sono state inserite le seguenti risorse:

- ✓ Lett. a) IMPORTO UNICO CONSOLIDATO (Art. 67 C. 1 del CCNL 2016/2018);
- ✓ Lett. a) Risorse ART. 67 COMMA 2 LETT. A), B), C) del CCNL 2016/2018;
- ✓ Lett. b) INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) del CCNL 2019/2021 - 84,50 euro a dipendente al 31/12/2018;
- ✓ Lett. d) DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D) CCNL 2019/2021 per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (personale in servizio alla data del 01/01/2021 come da Orientamento Applicativo Aran CFL 174);
- ✓ Art. 79 c. 1 bis) INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 BIS CCNL 2019/2021 - DIFFERENZIALI D3 e B3 DAL 1/4/2023;

In parte variabile (art. 79 c. 2) sono state inserite le seguenti risorse:

- ✓ Lett. a)
  - SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE;
  - SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - CENSIMENTO ISTAT;
  - FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D);
- ✓ Lett. b) 1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 79 COMMA 2 LETTERA B);

Inoltre, in parte variabile:

- ✓ Art. 79 comma 3 lo 0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA FONDO;
- ✓ ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - Art. 80 comma 1 - solo provenienti da parte stabile (Art. 79 comma 1);

In relazione alle risorse che compongono il fondo delle risorse decentrate e al rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 l'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022 ha previsto quanto segue:

«La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.»

Per l'anno 2025 non sussistono i presupposti per l'adeguamento in aumento del limite ai sensi dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, non essendo previsto un incremento del numero dei dipendenti per l'anno 2025 rispetto ai dipendenti in servizio al 31/12/2018.

L'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025, recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionamento delle pubbliche amministrazioni" che prevede che:

*"A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.";*

Con determinazione n. 151 del 11/03/2025, all'allegato prospetto E, sono state quantificate in complessivi € 1.098,52, oltre ad oneri riflessi ed irap, le somme residue derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999 relative all'anno 2024, che ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett D) del CCNL 16/11/2022 incrementano le risorse variabili del Fondo delle Risorse decentrate dell'anno successivo, anno 2025.

Nella quantificazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 è stata applicata la decurtazione a seguito dell'Istituzione delle Posizioni Organizzative dal 01/03/2020, approvata con la delibera di G.C. del Comune di Portomaggiore n. 14 del 21.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, per un importo complessivo pari alla quota annuale di € 3.099,00.

La determinazione annuale definitiva del Fondo delle risorse decentrate è stata effettuata in conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti imposti dalle norme in vigore, tenuto conto delle interpretazioni giurisprudenziali consolidate nel tempo nonché di eventuali direttive ed indirizzi in merito, adottati dall'Amministrazione, con la determina n. 544 del 07/11/2025, sulla base degli indirizzi ricevuti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 122 del 14/10/2025.

Si specifica che per il Comune di Portomaggiore sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come risulta dettagliato nel prospetto allegato "A" alla determinazione n. 544 del 07/11/2025.

Nella quantificazione Fondo delle Risorse Decentrate del Comune di Portomaggiore per l'anno 2025 si è tenuto conto in particolare dell'incremento, stabilito con delibera di G.C. n. 122 del 14/10/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell' 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, delle risorse stabili del Fondo delle risorse decentrate del Comune di Portomaggiore dall'anno 2025 dell'importo complessivo pari a € 4.285,78 oltre ad oneri ed irap e della contestuale cessione di tale incremento, ai sensi dell'art. 70 sexies c.4 del CCNL 21/05/2018, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con la contestuale riduzione di pari importo del fondo di parte stabile;

Il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Portomaggiore per l'anno 2025, oggetto della presente certificazione, a seguito delle indicazioni della Giunta fornite in merito al finanziamento delle risorse variabili, è quantificato, in applicazione del limite di cui all'art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017, in complessivi € 189.209,81.

Il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 di complessivi **€ 189.209,81** =, risulta così suddiviso:

- Quota stabile (art. 79, comma 1 ) pari a	€ <b>159.090,54=</b>
- Quota variabile (art. 79 commi 2, 3 e 5) pari a	€ <b>30.119,47=</b>

La quantificazione del fondo delle Risorse decentrate potrà essere soggetta a rideterminazione a seguito dell'incremento delle risorse variabili, non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c), previste da specifiche disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge.

Con deliberazione di G.C. del Comune di Portomaggiore n. 14 del 21.02.2014, dichiarata immediatamente eseguibile è stata approvata l'istituzione dal 01.03.2020 della posizione organizzativa nell'ambito della struttura organizzativa del Settore Servizi alle Persone del Comune di Portomaggiore, per il coordinamento del servizio convenzionato denominato "Servizi demografici associati" costituito in forza della Convenzione S.P. 1436/2020 tra i comuni di Portomaggiore e Ostellato.

Con la deliberazione suindicata si è stabilito di quantificare in complessivi € 10.139,00 annuali il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative per il Comune di Portomaggiore di cui all'art. 15 del CCNL 21/05/2018, comprensivo delle somme trasferite a tale titolo dal Comune di Ostellato per il servizio associato dei Servizi Demografici per € 7.040,00= e dalla somma di € 3.099,00 quale quota di salario accessorio finanziata dal Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 in godimento al personale dipendente, in complessivi €. 10.139,00 annuali.

La Convenzione S.P. Reg. n. 1436/2020 tra i Comuni di Portomaggiore e Ostellato, con scadenza 31/12/2021, è stata prorogata alle medesime condizioni dal 01/01/2022 al 31/12/2022 con S.P. Reg. n. 1471/2021, prot. Unione n. 22658 del 05/08/2021.

I Comuni di Portomaggiore ed Ostellato con rispettive delibere di consiglio comunale n. 57 del 28/11/2022 e n. 55 del 29/11/2022 hanno approvato la proroga, alle medesime condizioni, per ulteriori due anni della Convenzione per la gestione associata dei servizi demografici tra i Comuni di Portomaggiore ed Ostellato di cui alle Scritture Private n. 1436 del 20/02/2020 e n. 1471 del 05/08/2021;

Tale ulteriore proroga è stata sottoscritta dai Sindaci dei due enti con Scrittura Privata n. 1501 del 14/12/2022 (prot. Portomaggiore n. 21354 del 14/12/2022);"

Con deliberazioni di Consiglio Comunale del Comune di Portomaggiore n. 58 del 20/12/2024 e del Comune di Ostellato n. 59 del 23/12/2024, dichiarate entrambe immediatamente eseguibili, si è disposto di proseguire la gestione in forma associata servizi demografici tra i Comuni di Portomaggiore ed Ostellato dal 01/01/2025 al 31/12/2027, approvando apposita convenzione poi sottoscritta dai Sindaci con S.P. n. 1561 del 24/12/2024 - prot. Comune di Portomaggiore 24896/2024.

La somma di €. 3.099,00 annui costituisce una decurtazione dal Fondo delle risorse decentrate art.79 del CCNL 16/11/2022 per il parziale finanziamento delle fondo delle posizioni organizzative di cui all'art. 17 del CCNL 16/11/2022,

Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di elevata qualificazione del Comune di Portomaggiore per **l'anno 2025** tenuto conto dell'applicazione della quota parte dell'incremento previsto dall'art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022 destinato allo stanziamento per gli incarichi di Posizione Organizzativa/ Elevata Qualificazione per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 79 comma 5 del CCNL stesso – quota dello 0.22% del M.S. 2018, è pari a complessivi € **10.271,86**;

## Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le **risorse** che costituiscono la **parte stabile** del Fondo per l'anno 2025, al netto delle decurtazioni indicate nella sezione III, ammontano a € **159.090,54** e sono così determinate:

<b>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO al 31/12/2017 - Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018</b>		281.350,46
CCNL 21.05.2018	<b>Art. 67 c. 2 lett c)</b> - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di 13° mensilità	9.855,54
	<b>Art. 67 c. 2 lett d)</b> - eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, c. 3, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165	-
	<b>Art. 67 c. 2 lett e)</b> - degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza	-
	<b>Art. 67 c. 2 lett f)</b> - tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni - ex art. 15 c. 1 lett. i) CCNI 1/04/99	-
	<b>Art. 67 c. 2 lett g)</b> - degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate	-
CCNL 16/11/2022	<b>Art. 79 comma 1 lett. c)</b> - Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	-
<b>RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017</b>		291.206,00
CCNL 21.05.2018	<b>Art. 67 c. 2 lett a)</b> - di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 ( <b>n. 43 dipendenti</b> ), a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	3.577,60
	<b>Art. 67 c. 2 lett b)</b> - importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;	2.180,55
CCNL 16/11/2022	<b>Art. 79 comma 1 lett. b)</b> - importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018	2.788,50
	<b>Art. 79 comma 1 lett. d)</b> - un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscano nel fondo a decorrere dalla medesima data ( <b>personale in servizio alla data del 01/01/2021</b> )	2.839,93
	<b>Art. 79 comma 1 -bis</b> - quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3 - <b>DAL 01/04/2023</b>	3.374,67

<b>Art. 14 c. 1-bis DL 25/2025</b>	A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33, c. 1, 1-bis e 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. n.75/2017, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.	4.285,78
<b>TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017</b>		<b>19.047,03</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI al LORDO delle DECURTAZIONI</b>		<b>310.253,03</b>
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	-	31.452,23
RIDUZIONE PER PERSONALE IN ESUBERO	-	3.441,87
RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO	Riduzione parte per trasferimento personale (ATA, Area, Asp "Eppi Manica") Riduzione parte per trasferimento personale in unione dal 01/01/16 Riduzione per trasferimento personale	- 9.720,38 - 92.598,48 -
DECURTAZIONE ART. 67 C. 1 e 15 C. 4 CCNL 21/05/2018 - RISORSE DESTINATE ALLE PO	-	3.099,00
DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)	-	6.564,75
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)		
RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)		
QUOTE INCREMENTO ART. 14 C. 1- BIS D.L. 25/2025 CEDUTE ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE	-	4.285,78
ALTRE DECURTAZIONI ....		
<b>Totale Decurtazioni</b>		<b>- 151.162,49</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		<b>159.090,54</b>

## Sezione II - Risorse variabili

Le **risorse variabili**, che alimentano il Fondo per l'**anno 2025** senza avere carattere di certezza per gli anni successivi, al netto delle decurtazioni indicate nella sezione III, ammontano a € **30.119,47** sono così determinate:

<b>CCNL 21.05.2018</b>	<b>Art. 67, c. 3, lett a)</b> - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1/4/99 - <b>SE ORDINARIAMENTE RESE</b>	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>INCENTIVAZIONE ICI</b>	-

	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)</b>	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>AVVOCATURA INTERNA - SPESE COMPENSATE</b>	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett d)</b> degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	77,67
	<b>Art. 67, c. 3, lett f)</b> delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati - <b>MESSI NOTIFICATORI</b>	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett g)</b> delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle <b>case da gioco</b> secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett k)</b> delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies	-
<b>CCNL 16/11/2022</b>	<b>Art. 79 comma 2 lett. b)</b> - un importo massimo corrispondente all' <b>1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997</b> , relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;	-
	<b>Art. 79 comma 2 lett. c)</b> - risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL	-
<b>RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017</b>		<b>77,67</b>
<b>CCNL 21.05.2018</b>	<b>Art. 67, c. 3, lett a)</b> - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1/4/99 - <b>NON ORDINARIAMENTE RESE</b>	-
	<b>lett b)</b> - della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - <b>Piani di Razionalizzazione</b>	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>INCENTIVAZIONE IMU e TARI</b>	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (dal 2018)</b>	25.541,00
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>AVVOCATURA INTERNA - SPESE CONTROPARTE</b>	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>ISTAT</b>	1.510,00
	<b>Art. 67, c. 3, lett j)</b> Risorse stanziate da Regioni e Città Metropolitane	-
<b>CCNL 16/11/2022</b>	<b>Art. 79 comma 3</b> - In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Igs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.	1.969,75

	<b>Art. 79 comma 5 - ECONOMIE ANNI PRECEDENTI</b> - Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita - <b>Quote relative all' art. 79 comma 1 lett. b) - importo una tantum arretrati 2021 e 2022 e comma relativo all'anno 2022</b>	-
	<b>Art. 79 comma 2</b> - eventuali somme residue dell'anno precedente, accertate a consuntivo del Fondo del lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999	1.098,52
	<b>ART. 80 c.1 ultimo periodo CCNL 16.11.2022 economie anno precedente</b>	-
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017</b>		<b>30.119,27</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI al LORDO delle DECURTAZIONI</b>		<b>30.196,94</b>
<b>DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)</b>	-	<b>77,67</b>
<b>ALTRE DECURTAZIONI ....</b>		
<b>Totale Decurtazioni</b>	-	<b>77,67</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>30.119,27</b>

Nella quantificazione della parte variabile di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), del CCNL 21/05/2018 per € 77,67 – importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluiscce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL 21/05/2018 per € 25.541,00 = derivanti dall'applicazione degli incentivi per funzioni tecniche dell'art. 113 del DLgs. 50/2016 e dell'art. 45 D.Lgs. 36/2023;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018 per € 1.510,00= derivanti dagli incentivi ISTAT;
- il finanziamento ai sensi dell'art. 79, comma 3 – in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c), e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, per € 1.969,75=;
- il finanziamento dell'incremento di cui all'art. 79 comma 2, lett. d), del CCNL 16.11.2022 eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999, per € 1.098,52;

A tali componenti è applicata la decurtazione complessiva di € 77,67 ai fini del rispetto dei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

### **Sezione III - Decurtazioni del Fondo**

Le risorse indicate alla Sezione I e II sono ridotte per effetto dell'applicazione dei vincoli normativi come di seguito indicato, in considerazione che:

- a) per agli anni 2011, 2012, 2013, operano i vincoli imposti dal comma 2-bis dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 come convertito dalla legge n. 122 del 2010, il quale testualmente recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.". Tali disposizioni sono prorogate al 31/12/2014 così come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122);

A decorrere dal 01/01/2015 il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale è da intendersi sbloccato in virtù della riscrittura, disposta dall'art. 1, comma 456, L. 27 dicembre 2013, n. 147, dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010, che prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. ";

A decorrere dal 2016, in seguito agli orientamenti desunti dalla circolare MEF – RGS 13/2016, si è ritenuto di consolidare la decurtazione di cui sopra (riferita sia alla parte variabile che stabile) nella parte stabile del fondo.

La decurtazione ai sensi di tali disposizioni è pari a € 31.452,23= discendente dal 2014 (€ 26.561,14+€ 4.891,09)

- b) che la disposizione contenuta nell'art. 14 del citato D.L. n. 78/2010, prevede per gli enti locali la possibilità di assicurare la riduzione delle spese di personale mettendo in atto le disposizioni dettate per le amministrazioni dello stato di contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa (art. 1 comma 557, lett. c) della L. 296/2006) ;
- c) che l'articolo 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017 stabilisce che: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, **a decorrere dal 1° gennaio 2017**, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.";

Il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Portomaggiore per l'anno 2016 è stato rideterminato, a seguito di ulteriori cessazioni di personale intervenute a fine dell'anno 2016, in complessivi **€. 150.870,16**, importo che costituisce pertanto il limite ai sensi dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017.

Con deliberazione G.C. N. 65 del 24/07/2018 concernente “Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020”, esecutiva per legge, si è provveduto a dichiarare ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, una situazione di eccedenza di personale relativamente a due unità di personale di categoria C, con il profilo professionale di Istruttore Didattico, assegnate al servizio nido comunale, a decorrere dal 01/09/2018, con impossibilità della ricollocazione all’interno del Comune di Portomaggiore, stante, in particolare, la necessità di non discostarsi dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del tuel di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 53 dell’11.12.2017, poi rimodulato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 22.02.2018.

Le due unità di personale sono state ricollocate in mobilità presso altri enti in base alle procedure indicate dall’art. 33, comma 5, del D.Lgs. 165/2001 e conseguentemente è stata disposta la soppressione delle due unità di categoria C dalla dotazione organica del Comune di Portomaggiore. Il Comune ha contestualmente disposto l’esternalizzazione del servizio di Nido Comunale.

Il D.Lgs. 165/2001 - art. 6 bis “Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs. 75/2017, testualmente recita:

<< 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale.

2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale.

3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull’applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall’adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286. >>

Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 - art. 6 bis “Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni” con la menzionata deliberazione G.C. n. 65/2018, si è proceduto alla quantificazione del risparmio di spesa connessa all’esternalizzazione della sezione di Nido in precedenza gestita internamente con contestuale ricollocazione delle 2 unità di personale. Di tale risparmio il Revisore dei Conti ne ha dato evidenza in apposito verbale.

Nella quantificazione di cui sopra si è dato atto del risparmio connesso alla ricollocazione del personale:

Costo n. 2 unità di personale (compreso salario carico fondo per € 3.441,87 oltre a oneri) per anno educativo – relativa al personale da ricollocare che non garantisce l’apertura della sezione	€ 65.622,00
--	-------------

Ne consegue che a decorrere dal 2019 risulta necessario procedere alla decurtazione del fondo salario accessorio per personale in esubero trasferito per un importo pari a € 3.441,87 ed alla rideterminazione in diminuzione del limite del Fondo delle risorse decentrate di cui all’art .23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 di pari importo;

Il limite del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Portomaggiore, ai sensi dell’art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dall’anno 2019 è rideterminato a seguito del trasferimento del personale in esubero in complessivi **€. 147.428,29**.

Il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, da applicarsi al Fondo delle Risorse Decentrate e dello stanziamento per gli incarichi di elevata qualificazione dall’anno 2025, al netto delle voci “escluse” dal calcolo per la verifica del rispetto del limite, è rideterminato in complessivi **€ 150.182,51** a seguito:

- del trasferimento della quota di limite da parte del Comune di Ostellato, per il periodo di validità della convenzione per l'istituzione della posizione organizzativa per il servizio convenzionato denominato "Servizi demografici associati" tra il Comune di Portomaggiore di Ostellato pari a complessivi € 7.040,00;
- della quota di incremento delle risorse stabili del Fondo delle risorse decentrate, disposta ai sensi dell' art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, pari a complessivi € 4.285,78 oltre ad oneri ed irap, ceduta all'Unione dei Comuni Valli e Delizie ai sensi dell'art. 70 sexies c.4 del CCNL 21/05/2018, con la contestuale riduzione di pari importo del fondo di parte stabile del Comune di Portomaggiore e cessione all'Unione delle quote di limite di salario accessorio.

Rilevato non trova applicazione per il Comune di Portomaggiore nell'anno 2025 l'incremento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019, in quanto non è previsto un incremento di personale in servizio nell'anno 2025 rispetto a quello in servizio al 31/12/2018.

Sul Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 risultano applicate riduzioni ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 per complessivi € 6.642,42.

- **Riduzioni del fondo per la parte stabile**

In applicazione delle disposizioni contrattuali, alle risorse della parte stabile del Fondo per l'anno 2025 come quantificato nella Sezione I, sono state applicate le seguenti riduzioni:

DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI RIDUZIONE	IMPORTO
Trasferimento personale ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 "trasferimento di personale per effetto di trasferimento di attività" e similari (ATA)	9.720,38
Riduzione ai sensi art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 applicato nel 2014	31.452,23
Trasferimento personale all'Unione dei Comuni Valli e Delizie – parte stabile	85.267,22
Trasferimento personale all'Unione dei Comuni Valli e Delizie – (per il 2017 riduzione anche per la parte variabile, quota 1,2% del Monte salari 1997 trasferita in Unione, oppure quota art. 15 c. 2 trasferita in Unione)	7.331,26
Riduzione per personale in esubero trasferito	3.441,87
Decurtazione per Istituzione FONDO Posizioni Organizzative (€ 3.099 annui)	3.099,00
Riduzione parte stabile art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	6.564,75
Quote incremento art. 14 c. 1- bis D.L. 25/2025 cedute all'Unione dei Comuni Valli e Delizie	4.285,78
<b>TOTALE RIDUZIONE PARTE STABILE</b>	<b>151.162,49</b>

– **Riduzioni del fondo per la parte variabile**

In applicazione delle disposizioni contrattuali, alle risorse della parte variabile del Fondo per l'anno 2025, come quantificato nella Sezione I, sono state applicate le seguenti riduzioni:

DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI RIDUZIONE	IMPORTO
Riduzione parte variabile art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	77,67
<b>TOTALE RIDUZIONE PARTE VARIABILE</b>	<b>77,67</b>

#### **Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione**

**Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:**

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposta a certificazione, (determinato dal totale della sezione 1 comprensivo delle decurtazioni quantificate nella sezione 3)</u>	159.090,54
<u>Totale risorse variabili sottoposta a certificazione, (determinato dal totale della sezione 2 comprensivo delle decurtazioni quantificate nella sezione 3)</u>	30.119,27
<b>Totale Fondo sottoposto a certificazione, determinato dalla somma delle due voci precedenti.</b>	<b>189.209,81</b>

#### **Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

La contrattazione collettiva nazionale del personale non dirigente in più di un caso ha disciplinato rapporti bidirezionali tra Fondo e Bilancio. Questa disposizione, peraltro confermata dall'art. 1 comma 193 della Legge n. 266/2005, ha dato luogo a due diverse contabilità contrattuali del Fondo:

- la prima è quella di esporre il Fondo al lordo delle risorse temporaneamente allocate all'esterno dello stesso, al fine di presentare in ogni caso alla certificazione un ammontare verificabile indipendentemente dall'uso *pro-tempore* (dentro o fuori il Fondo) che di questo viene fatto;
- la seconda modalità è quella di presentare alla certificazione il Fondo al netto di tali risorse.

Il Comune di Portomaggiore ha ritenuto di esporre il Fondo al lordo di tali risorse.

## **Modulo II**

### **Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

#### **Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

Le risorse del Fondo come definite con atto dell'Amministrazione, aventi natura obbligatoria e non oggetto di negoziazione sono di seguito specificate:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Differenziali stipendiali - storici - art. 14 CCNL 16.11.2022	37.693,51
Indennità di comparto carico fondo art. 33 CCNL 22/01/2004	10.824,48
Differenziali stipendiali per personale con accesso alle categorie B3 e D3 prima dell'applicazione del CCNL 16.11.2022	3.374,67
Indennità pers. educ. asilo nido art. 31, comma 7, CCNL 14/09/00	-
Indennità pers. educ. asilo nido art. 6 CCNL 5/10/2001	-
Ex indennità di direzione e staff VIII q.f. art. 17, comma 3, CCNL 1/4/1999	-
<b>TOTALE</b>	<b>51.892,66</b>

#### **Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo**

Vengono regolate dal contratto decentrato integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Nuovi Differenziali Stipendiali art. 14 CCNL 16.11.2022	6.800,00
Indennità Condizioni di Lavoro art. 70 bis CCNL 21.05.2018	4.500,00
Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 84 CCNL 16.11.2022	27.300,00
Indennità di Turno (art. 30 CCNL 16.11.2022)	-
Indennità di reperibilità art. 24 CCNL 21.05.2018	700,00

Maggiorazione per servizio prestato nel giorno di riposo settimanale art. 24, c. 1 CCNL 14/09/00	500,00
Maggiorazione premio performance individuale art. 81 CCNL 16.11.2022	3.131,84
Performance Individuale art. 80 c. 2 lett b) CCNL 16.11.2022	67.334,31
Performance Organizzativa art. 80 c. 2 lett a) CCNL 16.11.2022	-
Compensi Incentivi funzioni Tecniche	25.541,00
Compensi ISTAT	1.510,00
<b>TOTALE</b>	<b>137.317,15</b>

### **Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

### **Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione**

Questa sezione è dedicata alla sintesi, sottoposta a certificazione, elaborata sulla base delle precedenti:

Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione I)	€ 51.892,66
Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo (determinato dal totale della sezione II)	€ 137.317,15
Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare (totale sezione III)	-
<b>Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a certificazione</b> (determinato dalla somma delle tre voci precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale esposto nella Sezione IV del Modulo I - Costituzione del Fondo).	<b>€ 189.209,81</b>

### **Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo**

Non presente

## **Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

Di seguito viene data specifica evidenza, ai fini della certificazione, del rispetto di tre vincoli di carattere generale:

**a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità**

Si attesta che le destinazioni aventi natura certa e continuativa pari a € 51.892,66, totale della sezione I più le risorse destinate alle nuove progressioni orizzontali, trovano ampia copertura nelle risorse stabili del fondo quantificate in € 159.090,54.

Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.

Se si amplia il concetto di destinazioni aventi natura certa e continuativa perché strettamente legate a scelte gestionali dell'ente, l'importo risulta pari a € 91.692,66 comunque inferiore all'ammontare delle risorse stabili del fondo.

**b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;**

Il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAR), approvato con delibera di G.C. n. 36 del 30/04/2019 e successivamente recepito nel nuovo "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" approvato con delibera di G.C. n. 5 del 28/01/2020, è stato costruito nel rispetto dei principi di cui alla D.Lgs. 150/2009, e prevede quanto segue:

"L'Ente promuove l'utilizzo di sistemi premiali finalizzati alla valorizzazione di comportamenti organizzativi e individuali che esprimano il pieno conseguimento della funzionalità amministrativa e la corretta attuazione delle politiche istituzionali allo scopo di corrispondere alle esigenze della collettività, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, oltre che di trasparenza e prevenzione della corruzione.

L'attivazione dei sistemi premiali è subordinata alla effettiva rilevazione del conseguimento di comprovati risultati di gestione che si rivelino "utili", "migliorativi" o comunque espressione dei principi di correttezza e "buon andamento" dell'Amministrazione, nel rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Gli strumenti di incentivazione che l'ente può utilizzare per premiare il merito sono:

- a. Premi annuali individuali e/o collettivi (per le posizioni organizzative, i dirigenti ed il segretario tali premi coincidono con la retribuzione di risultato)
- b. Maggiorazione del premio individuale (per il personale non dirigente ai sensi dell'art. 81 del CCNL FL 16/11/2022)
- c. Progressioni economiche (per il personale non dirigente ai sensi dell'art. 14 del CCNL FL 16/11/2022).

I criteri generali per l'attribuzione delle premialità collettive e individuali sono stabiliti, in conformità alle norme di legge, alle prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali, nel rispetto del sistema delle relazioni con le organizzazioni sindacali, così come previsto dall'ordinamento vigente.

I criteri di valutazione della premialità, a livello di unità organizzativa, in relazione alle competenze attribuite, dovranno tenere conto, sia del risultato conseguito, sia del rispetto degli adempimenti previsti dalle norme di legge e degli obblighi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

In ogni caso è tassativamente escluso l'utilizzo di sistemi premiali diretti, indistintamente a tutto il personale, senza alcun criterio di selezione e valutazione.

Le risorse destinate alla premialità possono essere attribuite ai dipendenti solo a seguito di validazione dei risultati conseguiti da parte dell'organismo di valutazione.

La valutazione individuale è preordinata al riconoscimento dei premi spettanti a ciascun dipendente per i risultati raggiunti dall'organizzazione e per il merito avuto nel raggiungimento di tali risultati. Tali premi si inquadrono nell'ambito più generale della politica retributiva dell'ente e concorrono a formare insieme agli altri elementi la retribuzione di ciascun dipendente.

I premi spettanti a ciascun dipendente sono correlati ai risultati connessi alla performance organizzativa ed individuale valutata in relazione:

- a) ai risultati connessi ad obiettivi trasversali di particolare rilevanza eventualmente individuati;

- b) ai risultati connessi agli obiettivi gestionali di settore;
- c) alle competenze individuali.

I premi di cui alla precedente lettera a) si intendono, per il personale non dirigente, “premi correlati alla performance organizzativa” di cui all’art. 80 comma 2, lettera a) del CCNL FL 16/11/2022.

I premi di cui alla lettera b) e c), connessi al punteggio delle schede di valutazione, sono da intendersi per il personale non dirigente “premi correlati alla performance individuale” di cui all’art.80 comma 2, lettera b) del CCNL FL 16/11/2022.

I premi di cui alla lettera a), b) e c), coincidono per le posizioni organizzative, i dirigenti ed il segretario con la retribuzione di risultato.”

Tutto il sistema prevede la supervisione del Nucleo di valutazione.

Per le motivazioni sopraesposte si può attestare il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi.

**c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali).**

L’attribuzione delle nuove progressioni all’interno delle aree previste dall’ipotesi del CCI sono realizzate nel rispetto del principio di selettività secondo i criteri indicati nell’allegato A al CCI 2023/2025

**Modulo III**  
**Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto**  
**con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente**

**Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2025 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2024**

Descrizione della fonte del finanziamento		FONDO 2025	FONDO 2024	differenza 2025/2024	Limite rideterminato a seguito trasferimento personale in esuvbero ricollocato presso altra amministrazione - art. 33 D.Lgs. 165/01
<b>RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ'</b>					
<b>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO al 31/12/2017 - Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018</b>		281.350,46	281.350,46	-	275.031,19
CCNL 21.05.2018	<b>Art. 67 c. 2 lett c)</b> - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di 13° mensilità	9.855,54	9.389,62	465,92	-
	<b>Art. 67 c. 2 lett d)</b> - eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, c. 3, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165	-	-	-	-
	<b>Art. 67 c. 2 lett e)</b> - degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza	-	-	-	-
	<b>Art. 67 c. 2 lett f)</b> - tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni - ex art. 15 c. 1 lett. i) CCNI 1/04/99	-	-	-	-
	<b>Art. 67 c. 2 lett g)</b> - degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate	-	-	-	-
CCNL 16/11/2022	<b>Art. 79 comma 1 lett. c)</b> - Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	-	-	-	-
<b>RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017</b>		291.206,00	290.740,08	465,92	275.031,19
CCNL 21.05.2018	<b>Art. 67 c. 2 lett a)</b> - di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015 ( <b>n. 43 dipendenti</b> ), a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	3.577,60	3.577,60	-	-
	<b>Art. 67 c. 2 lett b)</b> - importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;	2.180,55	2.180,55	-	-
CCNL 16/11/2022	<b>Art. 79 comma 1 lett. b)</b> - importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018	2.788,50	2.788,50	-	-

	<b>Art. 79 comma 1 lett. d)</b> - un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscano nel fondo a decorrere dalla medesima data ( <b>personale in servizio alla data del 01/01/2021</b> )	2.839,93	2.839,93	-	-
	<b>Art. 79 comma 1 -bis</b> - quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3 - <b>DAL 01/04/2023</b>	3.374,67	3.374,67	-	-
<b>Art. 14 c. 1-bis DL 25/2025</b>	A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33, c. 1, 1-bis e 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. n.75/2017, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.	4.285,78	-	4.285,78	-
<b>TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2018</b>		<b>19.047,03</b>	<b>14.761,25</b>	<b>4.285,78</b>	-
<b>TOTALE RISORSE STABILI al LORDO delle DECURTAZIONI</b>		<b>310.253,03</b>	<b>305.501,33</b>	<b>4.751,70</b>	<b>275.031,19</b>
<b>DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)</b>		- 31.452,23	- 31.452,23	-	- 31.452,23
<b>RIDUZIONE PER PERSONALE IN ESUBERO</b>		- 3.441,87	- 3.441,87	-	- 3.441,87
<b>RIDUZIONE A SEGUITO DI PERSONALE TRASFERITO</b>	Riduzione parte per trasferimento personale (ATA, Area, Asp "Eppi Manica")	- 9.720,38	- 9.720,38	-	- 9.720,38
	Riduzione parte per trasferimento personale in unione dal 01/01/16	- 92.598,48	- 92.598,48	-	- 92.598,48
	Riduzione per trasferimento personale	-	-	-	-
<b>DECURTAZIONE ART. 67 C. 1 e 15 C. 4 CCNL 21/05/2018 - RISORSE DESTINATE ALLE PO</b>		- 3.099,00	- 3.099,00	-	-
<b>DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)</b>		- 6.564,75	- 6.098,83	- 465,92	-
<b>RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)</b>				-	
<b>RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001)</b>				-	
<b>QUOTE INCREMENTO ART. 14 C. 1- BIS D.L. 25/2025 CEDUTE ALL'UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE</b>		- 4.285,78	-	- 4.285,78	- 4.285,78
<b>ALTRE DECURTAZIONI ....</b>				-	- 12.666,93
<b>Total Decurtazioni parte stabile</b>		<b>- 151.162,49</b>	<b>-146.410,79</b>	<b>- 4.751,70</b>	<b>- 154.165,67</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		<b>159.090,54</b>	<b>159.090,54</b>	<b>-</b>	<b>120.865,52</b>

RISORSE VARIABILI					
CCNL 21.05.2018	<b>Art. 67, c. 3, lett a)</b> - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1/4/99 - <b>SE ORDINARIAMENTE RESE</b>	-	-	-	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>INCENTIVAZIONE ICI</b>	-	-	-	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (2016/2017)</b>	-	-	-	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>AVVOCATURA INTERNA - SPESE COMPENSATE</b>	-	-	-	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett d)</b> degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluiscce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	77,67	328,64	-	250,97
	<b>Art. 67, c. 3, lett f)</b> delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati - <b>MESSI NOTIFICATORI</b>	-	-	-	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett g)</b> delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle <b>case da gioco</b> secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	-	-	-	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett h)</b> sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla "dirigenza" - ex art. 15 c. 2 CCNL 01/04/99 - <b>SOPPRESSO DAL 2023</b>				22.276,99
CCNL 16/11/2022	<b>Art. 67, c. 3, lett k)</b> delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70- sexies	-	-	-	-
	<b>Art. 79 comma 2 lett. b)</b> - un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;	-	-	-	-
	<b>Art. 79 comma 2 lett. c)</b> - risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL	-	-	-	-
	<b>RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2017</b>	77,67	328,64	-	250,97
					22.276,99

CCNL 21.05.2018	<b>Art. 67, c. 3, lett a)</b> - delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001 - ex Art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1/4/99 - <b>NON ORDINARIAMENTE RESE</b>	-	-	-	-
	<b>lett b)</b> - della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 - <b>Piani di Razionalizzazione</b>	-	-	-	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>INCENTIVAZIONE IMU e TARI</b>	-	-	-	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (dal 2018)</b>	25.541,00	14.359,88	11.181,12	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>AVVOCATURA INTERNA - SPESE CONTROPARTE</b>	-	-	-	-
	<b>Art. 67, c. 3, lett c)</b> - delle risorse derivanti da disposizioni di legge - <b>ISTAT</b>	1.510,00	1.510,00	-	-
CCNL 16/11/2022	<b>Art. 67, c. 3, lett j)</b> Risorse stanziate da Regioni e Città Metropolitane	-	-	-	-
	<b>Art. 79 comma 3</b> - In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.	1.969,75	1.969,75	-	-
	<b>Art. 79 comma 5</b> - ECONOMIE ANNI PRECEDENTI - Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita - <b>Quote relative all' art. 79 comma 1 lett. b) - importo una tantum arretrati 2021 e 2022 e comma relativo all'anno 2022</b>	-	-	-	-
	<b>Art. 79 comma 2</b> - eventuali somme residue dell'anno precedente, accertate a consuntivo del Fondo del lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999	1.098,52	2.412,01	- 1.313,49	-
	<b>ART. 80 c.1 ultimo periodo CCNL 16.11.2022 economie anno precedente</b>	-	-	-	-
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART 23 COMMA 2 D.LGS 75/2019</b>		<b>30.119,27</b>	<b>20.251,64</b>	<b>9.867,63</b>	-
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI al LORDO delle DECURTAZIONI</b>		<b>30.196,94</b>	<b>20.580,28</b>	<b>9.616,66</b>	<b>22.276,99</b>
<b>DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO "TETTO" 2016)</b>		<b>77,67</b>	<b>328,64</b>	<b>250,97</b>	-
<b>ALTRE DECURTAZIONI ....</b>				-	-
<b>Total Decurtazioni</b>		<b>- 77,67</b>	<b>- 328,64</b>	<b>250,97</b>	-
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>30.119,27</b>	<b>20.251,64</b>	<b>9.867,63</b>	<b>22.276,99</b>

RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE				
RISORSE FISSE AVVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	159.090,54	159.090,54	0,00	120.865,52
RISORSE VARIABILI	30.119,27	20.251,64	9.867,63	22.276,99
TOTALE RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	189.209,81	179.342,18	9.867,63	143.142,51
- RISORSE STABILI NON soggette al limite (art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017)	- 19.047,03	- 14.761,25	- 4.285,78	-
- RISORSE VARIABILI NON soggette al limite (art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017)	- 30.119,27	- 20.251,64	- 9.867,63	-
TOTALE RISORSE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE SOGGETTE AL LIMITE	140.043,51	144.329,29	- 4.285,78	143.142,51
+ STANZIAMENTO degli Incarichi di Elevata qualificazione (Retribuzione di Posizione e di Risultato)	3.231,86	3.231,86	-	-
+ STANZIAMENTO degli Incarichi di Elevata qualificazione (Retribuzione di Posizione e di Risultato) - Quote di limite e risorse trasferite dal Comune di Ostellato per il servizio associato dei Servizi Demografici	7.040,00	7.040,00	-	7.040,00
TOTALE RISORSE STANZIAMENTO PER GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SOGGETTE AL LIMITE SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE	10.271,86	10.271,86	-	7.040,00
- RISORSE NON soggette al limite (art. 23, comma 2 D.Lgs. n. 75/2017)	- 132,86	- 132,86	-	-
TOTALE RISORSE STANZIAMENTO PER GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SOGGETTE AL LIMITE	10.139,00	10.139,00	-	7.040,00
TOTALE RISORSE DEL FONDO SOGGETTE AL LIMITE AL NETTO DELLE DECURTATORI	150.182,51	154.468,29	- 4.285,78	150.182,51

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo anno 2025 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2024.

Descrizione	Fondo 2025	Fondo 2024-Consuntivo	differenza 2025/2024	per memoria 2016
<b>Programmazione di utilizzo del fondo</b>				
<b>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa</b>				
Differenziali stipendiali - storici - art. 14 CCNL 16.11.2022	37.693,51	35.385,79	2.307,72	52.979,31
Indennità di comparto carico fondo art. 33 CCNL 22/01/2004	10.824,48	11.020,94	- 196,46	15.809,82
Indennità pers. educ. asilo nido art. 31, comma 7, CCNL 14/09/00			-	2.602,74
Indennità pers. educ. asilo nido art. 6 CCNL 5/10/2001			-	1.392,09
Ex indennità di direzione e staff VIII q.f. art. 17, comma 3, CCNL 1/4/1999			-	-

Differenziali stipendiali per personale con accesso alle categorie B3 e D3 prima dell'applicazione del CCNL 16.11.2022	3.374,67	3.349,71	24,96	-
Posizioni Organizzative e Alte Professionalità			-	-
Altro			-	-
<b>Totale</b>	<b>51.892,66</b>	<b>49.756,44</b>	<b>2.136,22</b>	<b>72.783,96</b>

#### **Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa**

Nuovi Differenziali Stipendiali art. 14 CCNL 16.11.2022	6.800,00	5.291,64	1.508,36	-
Indennità Condizioni di Lavoro art. 70 bis CCNL 21.05.2018	4.500,00	2.609,95	1.890,05	4.978,65
Indennità per specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 84 CCNL 16.11.2022	27.300,00	27.300,00	-	19.677,59
Indennità di Turno (art. 30 CCNL 16.11.2022)	-	-	-	5.924,83
Indennità di reperibilità art. 24 CCNL 21.05.2018	700,00	473,93	226,07	610,6
Maggiorazione per servizio prestato nel giorno di riposo settimanale art. 24, c. 1 CCNL 14/09/00	500,00	174,02	325,98	332,15
Maggiorazione premio performance individuale art. 81 CCNL 16.11.2022	3.131,84	3.207,44	- 75,60	-
Performance Individuale art. 80 c. 2 lett b) CCNL 16.11.2022	67.334,31	74.658,88	- 7.324,57	39111,82
Performance Organizzativa art. 80 c. 2 lett a) CCNL 16.11.2022	-	-	-	4.742,50
Compensi Incentivi funzioni Tecniche	25.541,00	10.136,96	15.404,04	-
Compensi ISTAT	1.510,00	1.510,00	-	-
Altro (somme non erogabili per parziale realizzazione obiettivi , somme non erogabili per minor utilizzo compensi previsti da specifiche disposizione di legge)	-	4.222,92	- 4.222,92	2.708,06
<b>Totale</b>	<b>137.317,15</b>	<b>129.585,74</b>	<b>7.731,41</b>	<b>78.086,20</b>

#### **Destinazioni ancora da regolare**

Altro	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>189.209,81</b>	<b>179.342,18</b>	<b>9.867,63</b>	<b>150.870,16</b>

#### **Destinazioni fondo sottoposto a certificazione**

Non regolate dal decentrato	51.892,66	49.756,44	2.136,22	72.783,96
-----------------------------	-----------	-----------	----------	-----------

Regolate dal decentrato	<b>137.317,15</b>	<b>129.585,74</b>	<b>7.731,41</b>	<b>78.086,20</b>
Economie da riportare anno successivo	-	-	-	-
Ancora da regolare	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>189.209,81</b>	<b>179.342,18</b>	<b>9.867,63</b>	<b>150.870,16</b>
Economie da riportare anno successivo	-	-	-	-
Ancora da regolare	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>189.209,81</b>	<b>179.342,18</b>	<b>9.867,63</b>	<b>150.870,16</b>

## Modulo IV

### Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

#### Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 10000161 "Assegni fondo art. 15 CCNL", all'interno del MACROAGGREGATO 1 (Redditi di lavoro dipendente) del bilancio di previsione dell'ente.

Tutte le somme relative agli oneri riflessi calcolati del fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 10000162 "Contributi ass. prev. su compenso art. 15 CCNL" all'interno del MACROAGGREGATO 1 (Redditi di lavoro dipendente) del bilancio di previsione dell'ente.

L'IRAP e' imputata in un unico capitolo di spesa cap. 10000298 "IRAP su compenso art. 15 CCNL" all'interno del MACROAGGREGATO 2 (Imposte e tasse a carico dell'ente) del bilancio di previsione dell'ente.

All'interno dei capitoli suindicati sono finanziate anche le somme dello stanziamento per gli incarichi di elevata qualificazione di cui all'art. 16 del CCNL 16/11/2022.

Le uniche eccezioni sono le risorse per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e le somme per incentivi ISTAT e della somme inerenti gli arretri derivanti dai rinnovi contrattuali previsti in appositi stanziamenti di bilancio.

#### Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa risulta rispettato

L'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*";

Il limite del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Portomaggiore, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dall'anno 2025 è rideterminato **150.182,51** a seguito:

- del trasferimento della quota di limite da parte del Comune di Ostellato, per il periodo di validità della convenzione per l'istituzione della posizione organizzativa per il servizio convenzionato denominato "Servizi demografici associati" tra il Comune di Portomaggiore di Ostellato pari a complessivi € 7.040,00;
- della quota di incremento delle risorse stabili del Fondo delle risorse decentrate, disposta ai sensi dell' 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, pari a complessivi € 4.285,78

oltre ad oneri ed irap, ceduta all'Unione dei Comuni Valli e Delizie ai sensi dell'art. 70 sexies c.4 del CCNL 21/05/2018, con la contestuale riduzione di pari importo del fondo di parte stabile del Comune di Portomaggiore e cessione all'Unione delle quote di limite di salario accessorio.

Sul Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2025 risultano applicate riduzioni ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 per complessivi € 6.642,42.

Come evidenziato sopra il fondo del 2025 rispetta il limite del 2016 così come previsto dall'art 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017.

		ANNO 2016	ANNO 2025
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI		150.870,16	189.209,81
INCREMENTO DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI DIPENDENTI		-	
DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI DIPENDENTI/ESUBERI		- 3.441,87	-
DIMINUZIONE DEL FONDO A SEGUITO TRASFERIMENTO ULTERIORI RISORSE IN UNIONE		- 4.285,78	-
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno meno)			- 49.166,30
<b>TOTALE VOCI</b>	(+)	<b>143.142,51</b>	<b>140.043,51</b>
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE IMPUTATE A BILANCIO		-	10.271,86
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI /CONVENZIONI (Convenzione Servizio Demografici Associati con Comune di Ostellato)		7.040,00	-
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA PO ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)		-	- 132,86
<b>TOTALE VOCI</b>	(+)	<b>7.040,00</b>	<b>10.139,00</b>
<b>TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017</b>	(=)	<b>150.182,51</b>	<b>150.182,51</b>
<b>ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 dl 34/2019</b>	(+)	-	-
<b>LIMITE ART. 23, CO. 2, ADEGUATO AI SENSI ART. 33, D.L. N. 34/2019</b>	(=)	<b>150.182,51</b>	<b>150.182,51</b>
<b>DECURTAZIONE DA OPERARE</b>			-

### **Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo**

Il fondo delle Risorse Decentrate di cui all'art. 79 del CCNL sottoscritto il 16/11/2022, per l'anno 2025 pari a **€ 189.209,81**= e lo stanziamento per gli Incarichi di Elevata Qualificazione per l'anno 2025 di **€. 10.271,86** oltre agli oneri riflessi e IRAP a carico ente, trova copertura nel Bilancio di previsione 2025/2027 – annualità 2025 e 2025 del COMUNE DI PORTOMAGGIORE.

La spesa complessiva del Fondo delle Risorse e dello stanziamento per gli Incarichi di Elevata Qualifica per l'anno 2025, pari a **€ 268.512,84** comprensiva degli oneri riflessi e dell'IRAP, tenuto conto delle nuove regole della contabilità di cui al D.Lgs. 118/2016, viene distinta tra economie anni precedenti e quanto esigibile presumibilmente entro il 31.12.2025, così come di seguito indicato:

Tipologia di spesa	Economie fondo str. anno 2024 da far confluire nel fondo 2025	Importo presumibilmente esigibile nell'anno 2025	Importo non esigibile entro 2025 - riportato tramite FPV sul 2026	Importo TOTALE FONDO ANNO 2025
Fondo risorse decentrate e Stanziamento Incarichi di Elevata Qualifica	€ 1.098,52	€ 123.383,15	€ 75.000,00	<b>€ 199.481,67</b>
Contributi assistenziali e previdenziali	€ 269,68	€ 33.896,49	€ 17.850,00	<b>€ 52.016,17</b>
Irap	€ 97,14	€ 10.542,86	€ 6.375,00	<b>€ 17.015,00</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 1.465,34</b>	<b>€ 167.822,50</b>	<b>€ 99.225,00</b>	<b>€ 268.512,84</b>

Si specifica che la spesa di cui sopra risulta suddivisa tra i due fondi come segue:

#### **Fondo Risorse Decentrate di all'art. 79 del CCNL 16/11/2022**

Tipologia di spesa	Economie fondo str. anno 2024 da far confluire nel fondo 2025	Importo presumibilmente esigibile nell'anno 2025	Importo non esigibile entro 2025 - riportato tramite FPV sul 2026	Importo TOTALE FONDO ANNO 2025
Fondo risorse decentrate	€ 1.098,52	€ 114.765,00	€ 73.346,29	<b>€ 189.209,81</b>
Contributi assistenziali e previdenziali	€ 269,68	€ 31.836,49	€ 17.450,00	<b>€ 49.556,17</b>
Irap	€ 97,14	€ 9.792,86	€ 6.230,00	<b>€ 16.120,00</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 1.465,34</b>	<b>€ 156.394,35</b>	<b>97.026,29</b>	<b>€ 254.885,98</b>

### Stanziamento per gli Incarichi di Elevata Qualificazione

Tipologia di spesa	Importo presumibilmente esigibile nell'anno 2025	Importo non esigibile entro 2025 - riportato tramite FPV sul 2026	Importo TOTALE FONDO ANNO 2025
Fondo Posizioni Organizzative/ Incarichi di elevata qualifica	€ 8.618,15	€ 1.653,71	<b>€ 10.271,86</b>
Contributi assistenziali e previdenziali	€ 2.060,00	€ 400,00	<b>€ 2.460,00</b>
Irap	€ 750,00	€ 145,00	<b>€ 895,00</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 11.428,15</b>	<b>€ 2.198,71</b>	<b>€ 13.626,86</b>

La spesa complessiva di **€ 1.465,34** relativa all'economie sull'anno precedente trova adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2025/2027 – gestione residui– precisamente nei seguenti capitoli di PEG:

Capitolo	Descriz. Capitolo	Macro aggregato	Codice Piano Conti finanziario	Importo economie
10000205	Compenso prestazioni lavoro straordinario	1	U.1.01.01.01	€ 1.098,52
10000206	Contributi assistenziali e previdenziali su compenso lavoro straordinario	1	U.1.01.01.01	€ 269,68
10000299	Irap su compenso lavoro straordinario	2	U.1.01.02.01	€ 97,14

La spesa complessiva di **€ 167.822,50** che si ritiene esigibile, presumibilmente, entro il 31.12.2025 trova adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2025/2027 – annualità 2025– precisamente nei seguenti capitoli di PEG:

Capitolo	Descriz. Capitolo	Macro aggregato	Codice Piano Conti finanziario	Importo esigibile entro 2025
10000161	Assegni fondo articolo 15 C.C.N.L.	1	U.1.01.01.01	€ 96.332,15
10000162	Contributi assistenziali e previdenziali su compenso art. 15 CCNL	1	U.1.01.02.01	€ 27.110,00
10000298	Irap su compenso art. 15 C.C.N.L.	2	U.1.02.01.01	€ 8.240,00

10002173	Corrispettivi ed incentivi per la progettazione (cap. E. 30000764)	1	U.1.01.01.01	€ 20.710,15
10002174	Contributi assistenziali e previdenziali su corrispettivi ed incentivi progettazione (cap. E. 30000764)	1	U.1.01.02.01	€ 5.219,89
10002232	Irap su corrispettivi ed incentivi progettazione	2	U.1.02.01.01	€ 1.760,39
10000516	Corrispettivi fondo incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - appalti di servizi e forniture SAP (E. 30000766)	1	U.1.01.01.01	€ 2.594,69
10000517	Contributi assistenziali e previdenziali su fondo incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - appalti di servizi e forniture SAP (E. 30000766)	1	U.1.01.02.01	€ 631,27
1000518	Irap su fondo incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) - appalti di servizi e forniture SAP (E. 30000766)	2	U.1.02.01.01	€ 220,54
10000811	Corrispettivi fondi incentivanti il personale (art. 113 D. Lgs. 50/2016) - Appalti di servizi e forniture - TECNICO	1	U.1.01.01.01	€ 2.236,16
10000812	Contributi assistenziali e previdenziali su fondi incentivanti il personale (art. 113 D. Lgs. 50/2016) - Appalti di servizi e forniture - TECNICO	1	U.1.01.02.01	€ 565,33
10000813	Irap su fondi incentivanti il personale (art. 113 D. Lgs. 50/2016) - Appalti di servizi e forniture - TECNICO	2	U.1.02.01.01	€ 191,93

10000507	Spese assegni al personale per rilevazioni statistiche Istat	1	U.1.01.01.01	€ 1.510,00
10000508	Spese contributi previdenziali ed assistenziali su compensi al personale per rilevazioni per conto Istat	1	U.1.01.02.01	€ 360,00
10000509	Contributi Inail su compensi al personale per rilevazioni statistiche per conto Istat	1	U.1.01.02.01	€ 10,00
10000515	Irap su compensi al personale per rilevazioni stastiche per conto Istat	2	U.1.02.01.01	€ 130,00

La spesa complessiva di **€ 99.225,00** presumibilmente non esigibile entro il 31.12.2025 trova adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2025/2027 – annualità 2026 – attraverso finanziamento con FPV, precisamente nei seguenti capitoli di PEG:

Capitolo	Descriz. Capitolo	Macro aggregato	Codice Piano Conti finanziario	Importo non esigibile entro 2025 - riportato tramite FPV sul 2026
10000161	Assegni fondo articolo 15 C.C.N.L.	1	U.1.01.01.01	€ 75.000,00
10000162	Contributi assistenziali e previdenziali su compenso art. 15 CCNL	1	U.1.01.02.01	€ 17.850,00
10000298	Irap su compenso art. 15 C.C.N.L.	2	U.1.02.01.01	€ 6.375,00

Si evidenzia che la quantificazione del fondo delle Risorse decentrate potrà essere soggetta a rideterminazione a seguito dell'incremento delle risorse variabili, non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c), previste da specifiche disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge.

## CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra esposto ed effettuate le verifiche contabili/amministrative e giuridiche necessarie, si attesta che la costituzione del fondo delle Risorse decentrate e dello stanziamento per gli incarichi elevata qualificazione anno 2025 comporta costi compatibili con i vincoli di bilancio e con i vincoli contenuti nelle leggi in materia, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 s.m.i. e dal D.Lgs. 75/2017.

Per la certificazione di cui agli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. a conclusione del processo di controllo di competenza, volto a verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione della costituzione del fondo delle Risorse decentrate e dello stanziamento per gli incarichi elevata qualificazione anno 2025 e dall'applicazione della CCI parte economica per l'anno 2025 siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale, dalle leggi in materia e dal bilancio, si trasmettono:

1. Le linee di indirizzo della Giunta Comunale alla delegazione trattante per l'anno 2025;
2. Ipotesi CCI parte economica anno 2025 del Comune di Portomaggiore per il personale non dirigente sottoscritta il 10/11/2025;
3. L'allegato E alla determinazione n. 151 del 11/03/2025 con cui sono state quantificate le economie del lavoro straordinario dell'anno 2024;
4. La determinazione della costituzione definitiva del Fondo delle risorse decentrate del Comune di Portomaggiore per l'anno 2025 n. 544 del 07/11/2025;
5. La presente Relazione illustrativa e tecnico – finanziaria, redatta in base agli schemi approvati con Circolare RGS n. 25 del 19.7.2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note\\_applicative/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/), opportunamente modificati coerentemente con il nuovo CCNL 16/11/2022 ed i vincoli normativi.

Il Dirigente del Settore Risorse Umane  
dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie  
Dr.ssa Elena Bertarelli  
F.to digitalmente

Il Dirigente del Settore Finanze  
Dr.ssa Francesca Pirani  
F.to digitale

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).